

In Verona, il giorno 28 dicembre 2001

tra

- la Banca Popolare di Verona - Banco S.Geminiano e S.Prospiero S.c.c.a.r.l., (BPV-BSGSP, d'ora in poi denominata: la Banca) rappresentata dai Sigg.ri Innocenzi Fabio – Direttore Generale, Castelli Giancarlo - Responsabile della Funzione Personale, Neri Alberto - Responsabile della Consulenza e Relazioni Industriali di Gruppo e Ferrero Nicola della Funzione Personale;

e.

- la Delegazione Sindacale Aziendale della F.A.B.I. costituita dai Sigg. Di Pietro Emiddio, Giugni Gianluca e Peres Tiziano;
- la Delegazione Sindacale Aziendale della F.A.L.C.R.I. costituita dai Sigg. Arduini Giorgio e Davoli Stefano;
- la Delegazione Sindacale Aziendale della F.I.B.A./Cisl costituita dai Sigg. Barbieri Marcello, Guidetti Giorgio, Orio Piergiorgio e Zampini Enrico;
- la Delegazione Sindacale Aziendale della F.I.S.A.C./Cgil costituita dai Sigg. Cappelli Pietro, Cattabriga Roberto, Cavicchia Stefano, Di Marco Vincenzo, Marchiori Lidia, Mazzoni Giovanni;
- la Delegazione Sindacale Aziendale della UIL.C.A. costituita dai Sigg. Arena Filippo, Colombini Rolando, Ferroni Paolo, Querenghi Luisa;
- la Delegazione Sindacale Aziendale della SINDIRIGENTICREDITO, aderente alla Federdirigenti, costituita dai Sigg. Pigozzi Stefano, Zavanella Mirco;

premessato che

- in data 26 marzo 1999 sono stati stipulati gli accordi contrattuali, vevoli per tutto il personale (dirigenti, quadri direttivi e appartenenti alle aree professionali), in cui sono state riunite complessivamente e in modo coordinato le normative contrattuali aziendali in materia di previdenza complementare (Fondo Pensione);
- in data 28 luglio 2000 è stato modificato l'articolo 4 - e le relative normative transitorie - degli accordi contrattuali stipulati in data 26 marzo 1999, anche in considerazione delle nuove normative in materia di inquadramenti introdotte dal Ccnl 11 luglio 1999;

- le parti intendono apportare alcune modifiche ai testi degli accordi contrattuali del 26 marzo 1999, al fine di consentire la partecipazione al Fondo anche al personale assunto con contratto a tempo determinato, nonché di consentire ai dipendenti non qualificati “di prima occupazione” ai sensi del D.Lgs. 124/93 di destinare al Fondo fino all’intera quota dell’accantonamento annuale al Trattamento di Fine Rapporto;

tutto quanto sopra premesso, le parti, anche al fine di apportare alcune precisazioni al testo degli accordi contrattuali del 26 marzo 1999,

convengono e stipulano quanto segue

La premessa forma parte integrante del presente accordo.

Gli Accordi contrattuali stipulati in data 26 marzo 1999 citati nella premessa vengono modificati, **a far tempo dal 1° gennaio 2002**, come di seguito indicato.

***Articolo 1** (modalità di partecipazione al “Fondo Pensioni per il personale della Banca Popolare di Verona – Banco S. Geminiano e S. Prospero”)*

Il primo comma viene così sostituito:

“””Possono iscriversi al “Fondo Pensioni per il personale della Banca Popolare di Verona – Banco S.Geminiano e S.Prospero” (di seguito, per brevità, Fondo) tutti i dipendenti della Banca Popolare di Verona – Banco S.Geminiano e S.Prospero (di seguito, per brevità, Banca) con contratto a tempo indeterminato, con contratto di formazione e lavoro o con contratto a tempo determinato.”””

***Articolo 3** (misura dei contributi di finanziamento al Fondo da parte dei Lavoratori e della Banca)*

La lettera a) *Contribuzioni da parte dei dipendenti* viene così sostituita:

a) Contribuzioni da parte dei dipendenti

“””La contribuzione da parte di ciascun dipendente iscritto è fissata nella misura minima pari all' 1 per cento. La percentuale di contribuzione scelta da ciascun dipendente, nel rispetto del limite minimo di cui sopra, è stabilita a multipli di 0,50%.

Nota a verbale

I contributi versati da ciascun dipendente al Fondo saranno deducibili dal reddito personale nei limiti previsti dalla normativa fiscale tempo per tempo vigente.

Attualmente l'importo complessivamente versato al Fondo (contributi versati dal dipendente e contributi versati dalla Banca) è fiscalmente deducibile per un importo non superiore al doppio della quota di TFR destinata al Fondo stesso e comunque entro il limite del 12 per cento del reddito complessivo, con un massimo di lire 10 milioni annui.

La disposizione relativa al limite del doppio della quota di TFR non si applica ai dipendenti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultino istituite alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992 n. 421; per detti dipendenti, inoltre, fermo restando il limite del 12 per cento del reddito complessivo, l'importo massimo deducibile di lire 10 milioni è maggiorato – per un periodo transitorio di 5 anni (dal 1° gennaio 2001) - della differenza tra i contributi effettivamente versati nel 1999 alle predette forme pensionistiche ed il predetto limite di lire 10 milioni.””””

Il primo comma della lettera b) *Contribuzioni da parte della Banca* viene così sostituito:

b) Contribuzioni da parte della Banca

“”””La contribuzione da parte della Banca al Fondo Pensioni è fissata, per ciascun dipendente iscritto al Fondo, nella misura del 2 per cento e comunque per un importo non superiore ad eventuali limiti di deducibilità dal reddito d'impresa stabiliti per legge.””””

Il 4° comma della lettera b) *Contribuzioni da parte della Banca* viene depennato.

La lettera c) *Destinazione di quote di Trattamento di Fine Rapporto al Fondo* e la relativa *Raccomandazione transitoria* vengono così sostituite:

c) Destinazione di quote di Trattamento di Fine Rapporto al Fondo

“”””I dipendenti iscritti hanno facoltà di destinare al Fondo fino all'intera quota dell'accantonamento annuale al TFR (in caso di destinazione inferiore all'intera quota, a multipli di 0,50 per cento della rispettiva retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR stesso).

Nota a verbale

In ogni caso sono fatti salvi gli obblighi di destinazione al Fondo delle quote dell'accantonamento annuale al TFR previsti dalle norme legislative tempo per tempo vigenti. Sono altresì fatti salvi gli obblighi e le facoltà previsti da norme legislative con riferimento ad eventuali connessioni con limiti o agevolazioni di carattere previdenziali e/o fiscale per l'impresa.

BANCO S.GEMINIANO E S. PROSPERO

DELEGAZIONI SINDACALI AZIENDALI

FABI FALCRI FIBA-CISL FISAC-CGIL UILCA SINDIRIGENTICREDITO